

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

## REGIONE LOMBARDIA

---

MILANO - LUNEDÌ, 1 FEBBRAIO 1993

---

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 5/1

### Statuto del Comune di Cenate Sopra (BG)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 7 ottobre e 18 dicembre 1991  
con deliberazioni nn. 64 e 84.

Esecutive per decorrenza dei termini il 19 gennaio 1992.



**STATUTO****INDICE****Titolo I  
PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Il Comune
- Art. 2 – Sede e territorio
- Art. 3 – Principi
- Art. 4 – Tutela della salute
- Art. 5 – Tutela del Patrimonio naturale, storico, artistico
- Art. 6 – Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero
- Art. 7 – Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 8 – Sviluppo Economico
- Art. 9 – Programmazione economico-sociale e territoriale
- Art. 10 – Albo pretorio
- Art. 11 – Servizi pubblici

**Titolo II  
L' ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****Capo I  
I consiglieri comunali**

- Art. 12 – Il Consigliere Comunale
- Art. 13 – Doveri del Consigliere Comunale
- Art. 14 – Poteri del Consigliere Comunale
- Art. 15 – Dimissioni del Consigliere Comunale
- Art. 16 – Consigliere Anziano
- Art. 17 – Gruppi Consiliari

**Capo II  
Il consiglio comunale**

- Art. 18 – Il Consiglio Comunale-Poteri
- Art. 19 – Prima adunanza
- Art. 20 – Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 21 – Ordine del giorno
- Art. 22 – Notifica dell'avviso di convocazione
- Art. 23 – Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 24 – Numero dei voti per la validità delle deliberazioni
- Art. 25 – Astensione dei Consiglieri
- Art. 26 – Pubblicità delle sedute
- Art. 27 – Votazioni
- Art. 28 – Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 29 – Regolamento interno
- Art. 30 – Commissioni Comunali

**Capo III  
La giunta comunale***Sezione I – Elezioni, durata in carica e revoca*

- Art. 31 – Composizione della Giunta Comunale
- Art. 32 – Elezione del Sindaco e degli assessori
- Art. 33 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore
- Art. 34 – Durata in carica-Surrogazioni
- Art. 35 – Revoca della Giunta Comunale
- Art. 36 – Dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli Assessori
- Art. 37 – Decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore
- Art. 38 – Revoca degli Assessori

*Sezione II – Attribuzioni, funzionamento*

- Art. 39 – Attribuzioni della Giunta
- Art. 40 – Adunanza e deliberazioni

**Capo IV  
Il sindaco**

- Art. 41 – Funzioni
- Art. 42 – Competenze

- Art. 43 – Delegazioni del Sindaco
- Art. 44 – Surrogazioni del Consiglio Comunale per le nomine
- Art. 45 – Poteri di ordinanza del Sindaco
- Art. 46 – Competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo

**Titolo III  
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI****Capo I  
Istituti della partecipazione**

- Art. 47 – Libere forme associative
- Art. 48 – Istanze, petizioni, proposte
- Art. 49 – Referendum Consultivo
- Art. 50 – Effetti del Referendum Consultivo
- Art. 51 – Disciplina del Referendum
- Art. 52 – Azione popolare
- Art. 53 – Rappresentanza e tutela degli interessi materiali e morali dei ciechi

**Capo II  
Diritto di accesso e di informazione**

- Art. 54 – Pubblicità degli atti
- Art. 55 – Diritto di accesso all'informazione

**Capo III  
Il difensore civico**

- Art. 56 – Istituzione
- Art. 57 – Elezione del Difensore Civico
- Art. 58 – Durata in carica
- Art. 59 – Funzioni
- Art. 60 – Modalità d'intervento
- Art. 61 – Relazione al Consiglio Comunale
- Art. 62 – Mezzi del Difensore Civico

**Titolo IV  
UFFICIO E PERSONALE**

- Art. 63 – Organizzazione degli Uffici e del personale

**Capo I  
Organizzazione degli uffici**

- Art. 64 – Ufficio Comunale

**Capo II  
Organizzazione del personale**

- Art. 65 – Disciplina dello status del personale
- Art. 66 – Collaborazioni esterne

**Capo III  
Responsabilità disciplinare del personale**

- Art. 67 – Norme applicabili

**Capo IV  
Segretario comunale**

- Art. 68 – Stato giuridico e trattamento economico
- Art. 69 – Funzioni del Segretario

**Titolo V  
RESPONSABILITÀ**

- Art. 70 – Responsabilità verso il Comune
- Art. 71 – Responsabilità verso i terzi
- Art. 72 – Responsabilità dei contabili
- Art. 73 – Prescrizione dell'azione di responsabilità

**Titolo VI  
FINANZA E CONTABILITÀ**

- Art. 74 – Ordinamento
- Art. 75 – Finanze comunali

- Art. 76 – Lasciti e donazioni  
 Art. 77 – Contabilità comunale: il bilancio  
 Art. 78 – Contabilità comunale: il conto consuntivo  
 Art. 79 – Attività contrattuale  
 Art. 80 – Revisione economica-finanziaria  
 Art. 81 – Tesoreria  
 Art. 82 – Controllo economico della gestione

## Titolo VII ATTIVITÀ NORMATIVA

- Art. 83 – Ambito di applicazione dei regolamenti  
 Art. 84 – Procedimento di formazione dei regolamenti

## Titolo VIII REVISIONE DELLO STATUTO

- Art. 85 – Modalità  
 Art. 86 – Disposizioni finali e transitorie



## TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

### *Art. 1 – Il Comune*

1. Il Comune di Cenate Sopra è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

### *Art. 2 – Sede e territorio*

1. Il Comune di Cenate Sopra è costituito dalla comunità insediata nel territorio del Comune medesimo.
2. La sede degli organi comunali è fissata nel Comune medesimo.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento disciplina i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed associazioni operanti sul territorio, senza fini di lucro e definisce le modalità di concessione.
5. Il Comune di Cenate Sopra è costituito dal Capoluogo, confina a Nord con i comuni di Pradalunga ed Albino, a Sud con Cenate Sotto, a Ovest con Scanzorosciate ed a Est con Trescore Balneario.
6. La sede degli Organi Comunali è fissata nel Capoluogo di Cenate Sopra.

### *Art. 3 – Principi*

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte della comunità.

### *Art. 4 – Tutela della salute*

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili ed agli invalidi.
3. Il Comune di Cenate Sopra garantirà la più ampia informazione alla popolazione circa i dati in suo possesso relativi allo stato dell'ambiente, rendendoli pubblici nelle forme più idonee.

### *Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico*

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare,

difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della Comunità.

### *Art. 6 – Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero*

1. Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo della cultura e del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento di cui all'art. 86, comma 3, del presente Statuto.

### *Art. 7 – Assetto ed utilizzazione del territorio*

1. Il Comune riconosce il valore primario del territorio inteso come patrimonio inalienabile dell'intera collettività, da tramandare integro alle generazioni future. In tale ottica promuove ed attua un'organica politica di salvaguardia nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture e delle attività agricole, produttive, turistiche e commerciali.

2. Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli o associati.

4. Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.

6. Il Sindaco, o suo delegato, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi regionali e statali in materia.

### *Art. 8 – Sviluppo economico*

1. Il Comune programma e coordina le attività commerciali e l'organizzazione dell'apparato distributivo per garantire al consumatore la funzionalità.

2. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e favorisce l'associazionismo per consentire la più vasta collocazione del prodotto ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.

4. Il Comune stimola e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

### *Art. 9 – Programmazione economico-sociale e territoriale*

1. In conformità alle disposizioni di legge in materia, il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti di una flessibile programmazione.

2. Per programmi speciali dello Stato e della Regione il Comune provvede ad acquisire, per ciascun programma, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e dei sindacati.

*Art. 10 – Albo pretorio*

1. Il Comune ha un albo pretorio, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza al pubblico.

2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

*Art. 11 – Servizi Pubblici*

1. Il Comune può gestire i servizi, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 4 del presente Statuto, nelle seguenti forme:

- a) in economia
- b) in concessione a cooperative e/o a terzi
- c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi a rilevanza imprenditoriale
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale

f) mediante la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Province, interessati alla gestione del servizio.

2. In previsione della loro fusione, due o più Comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di servizi e di funzioni. Può anche far parte della unione non più di un Comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti. L'unione di Comuni viene costituita secondo gli articoli 11 e 26 della legge 142/90.

**Titolo II****L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****Capo I****I consiglieri comunali***Art. 12 – Il Consigliere comunale*

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

*Art. 13 – Doveri del consigliere comunale*

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale dopo dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

*Art. 14 – Poteri del Consigliere comunale*

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla Legge.

5. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

*Art. 15 – Dimissioni del Consigliere Comunale*

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro presentazione.

*Art. 16 – Consigliere anziano*

Il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti validi (lista + preferenze o voti individuali) è il consigliere anziano.

*Art. 17 – Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti.

2. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascuno la propria identità.

**Capo II**  
**Il consiglio comunale***Art. 18 – Il Consiglio Comunale – Poteri*

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.

3. I poteri e le funzioni del Consiglio Comunale non possono essere delegate.

*Art. 19 – Prima adunanza*

1. Nella prima adunanza il Consiglio Comunale convalida gli eletti e procede all'elezione del Sindaco e della Giunta.

2. Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano.

4. La seduta è pubblica e la votazione palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostate si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli articoli 23 e 24 del presente Statuto.

6. Non si procede all'elezione del Sindaco e degli Assessori se non dopo aver provveduto all'eventuale surrogazione di Consiglieri.

*Art. 20 – Convocazione del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Il Sindaco fissa pure il giorno dell'adunanza.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno quarantotto ore.

6. Il Consiglio Comunale si riunisce anche su iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

*Art. 21 – Ordine del giorno*

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

*Art. 22 – Notifica dell'avviso di convocazione*

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno sette giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito qualora si tratti di sessione straordinaria;

c) almeno 48 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza, e qualora si tratti di sessioni straordinarie, o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

3. Per la notifica delle adunanze del Consiglio, il Consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto alla carica di Consigliere Comunale.

4. Tutti gli atti e la documentazione necessaria per rendere edotti i Consiglieri su quanto dovrà essere deliberato dovranno essere depositati 48 ore prima della seduta presso l'Ufficio di Segreteria in libera visione per i consiglieri; nel calcolo delle 48 ore predette non vanno computati i giorni festivi.

#### *Art. 23 – Numero legale per la validità delle sedute*

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Per l'assunzione dei mutui o l'approvazione del Bilancio di Previsione sarà necessario un quorum di presenze pari ai due terzi dei Consiglieri in carica.

3. Il Consiglio non può deliberare, su proposte non comprese nell'ordine del giorno quando non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervengano alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

#### *Art. 24 – Numero dei voti per la validità delle deliberazioni*

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) i Consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare al voto.

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti computati secondo il precedente comma.

#### *Art. 25 – Astensione dei consiglieri*

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

#### *Art. 26 – Pubblicità delle sedute*

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

#### *Art. 27 – Votazioni*

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

#### *Art. 28 – Commissioni Consiliari Permanenti*

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti elette nel proprio seno con criterio proporzionale; esse mantengono il loro potere consultivo sino alla proclamazione degli eletti del nuovo consiglio comunale.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materie, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizione dei responsabili dei servizi, anche ai fini di vigilanza sulla attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori.

5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.

6. Le commissioni consiliari permanenti non hanno poteri deliberativi.

7. Il Consiglio Comunale istituisce comunque, con sistema proporzionale, la Commissione per le garanzie statutarie.

8. La Commissione per le garanzie statutarie è presieduta dal Difensore Civico ed è altresì composta da n. 1 componente designato da ciascun gruppo consiliare.

9. I componenti della Commissione per le garanzie statutarie vengono eletti con voto palese ed a maggioranza assoluta dei voti calcolata su un quorum di presenze minimo pari ai 2/3 dei consiglieri assegnati.

10. Nelle more di designazione del Difensore Civico la presidenza della Commissione per le garanzie statutarie è temporaneamente affidata al Segretario del Comune.

#### *Art. 29 – Regolamento interno*

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale di cui al Capo I ed al Capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

#### *Art. 30 – Commissioni comunali*

1. La nomina delle Commissioni comunali previste dalle disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta Comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione Comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta Comunale fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

### **Capo III La giunta comunale**

#### *Sezione I – Elezione, durate in carica, revoca*

#### *Art. 31 – Composizione della Giunta Comunale*

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che

la presiede, e da quattro assessori di cui uno può essere scelto anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 33, comma 3 della legge 18 giugno 1990, n. 142 ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'assessore da lui delegato denominato Vice-Sindaco.

3. È assessore anziano chi eletto quale membro della Giunta Comunale risulti aver riportato (tra i membri di tutta la Giunta Comunale) il maggior numero di voti all'atto della sua elezione a Consigliere Comunale.

#### *Art. 32 – Elezione del Sindaco e degli Assessori*

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli assessori sono convocate e presiedute dal Consigliere anziano, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio Comunale, con votazioni singole.

3. L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:  
a) dalla presentazione di proposte politiche e programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore. Tali proposte devono essere depositate almeno 3 giorni prima dell'adunanza nella quale si discute dell'elezione;

b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.

6. Qualora in nessuna di esse si è raggiunta la prescritta maggioranza si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine dei 60 giorni di cui agli articoli 34, comma 2 e 39, comma 1, lett. b), n. 1) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### *Art. 33 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore*

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

#### *Art. 34 – Durata in carica – Surrogazioni*

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni l'Assessore anziano e si procede alla rielezione del Sindaco ed al rinnovo integrale della Giunta Comunale, con le modalità previste dall'art. 31 del presente Statuto, con la convocazione del Consiglio entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data dell'evento della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.

3. In detti casi la seduta di rielezione del Sindaco è presieduta dall'Assessore Anziano.

4. Il Sindaco propone al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica. L'elezione, da tenersi a scrutinio palese, avviene nelle prime due votazioni a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e nella terza votazione con la maggioranza semplice dei votanti.

#### *Art. 35 – Revoca della Giunta Comunale*

1. La Giunta risponde del proprio operato al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, e con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi assessori.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

6. Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma.

7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta.

#### *Art. 36 – Dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli assessori*

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale; da tale data decorre il termine di cui all'art. 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni il Consigliere anziano convoca il Consiglio Comunale, per la eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo.

4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

#### *Art. 37 – Decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore*

1. La decadenza dalla carica di Sindaco o di assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Comunale, senza giustificato motivo, decade dalla Giunta. Il provvedimento che dichiara la decadenza per il predetto motivo viene adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei votanti ed alla sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 37, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Sindaco.

#### *Art. 38 – Revoca degli Assessori*

1. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco o di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di revoca.

3. La revoca è approvata con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### *Sezione II – Attribuzioni, funzionamento*

##### *Art. 39 – Attribuzione della Giunta*

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale o al Sindaco.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

#### *Art. 40 – Adunanza e deliberazioni*

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. Solo nei casi in cui la Giunta Comunale delibera con la presenza del numero minimo previsto per la validità della seduta l'atto deliberativo può essere validamente adottato con il voto favorevole unanime di tutti i membri presenti.

3. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti calcolata sempre sul numero dei membri in carica.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo i casi in cui la stessa Giunta Comunale con proprio provvedimento motivato non ritenga di tenere seduta pubblica.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza assoluta degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 30 del presente Statuto.

### **Capo IV Il sindaco**

#### *Art. 41 – Funzioni*

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

#### *Art. 42 – Competenze*

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali;

d) indice i referendum;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica, anche attraverso delega;

i) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;

l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;

n) ha la facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi da singoli assessori e sottoporli all'esame della Giunta Comunale.

#### *Art. 43 – Delegazioni del Sindaco*

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio, nella 1<sup>a</sup> adunanza successiva all'elezione del Sindaco.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente statuto.

7. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

#### *Art. 44 – Surrogazione del Consiglio comunale per le nomine*

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32, comma 2, lett. N della L. 142/90 o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

#### *Art. 45 – Poteri di ordinanza del Sindaco*

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata a' sensi del comma 3 è rivolta a soggetti determinati e questi non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

#### *Art. 46 – Competenza del Sindaco quale ufficiale di Governo*

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emaneazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Com-

missario eventualmente inviato dal Prefetto per l'indebitamento delle funzioni stesse.

### **Titolo III PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

#### **Capo I Istituti della partecipazione**

##### *Art. 47 – Libere forme associative*

1. L'amministrazione per promuovere e valorizzare le libere forme associative dei cittadini singoli o associati:

a) tiene elenco aggiornato delle Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento al Consiglio Comunale ed alle quali preferenzialmente ed in relazione alle disponibilità di bilancio verranno assegnati i contributi secondo le modalità dell'apposito regolamento.

b) Le associazioni da riconoscere non devono avere finalità di lucro ma, in linea generale, di servizio alla comunità.

##### *Art. 48 – Istanze, petizioni, proposte*

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, devono essere presentate alla Segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco. Esse devono essere regolarmente firmate; le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità. Le istanze, le petizioni e le proposte devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta.

3. Le istanze saranno esaminate dalla commissione per le garanzie statutarie. La commissione, a maggioranza assoluta dei voti, deciderà sull'ammissibilità in relazione all'interesse rappresentato ed alla competenza istituzionale e giuridica del Comune.

4. Il Sindaco, sentito – entro il termine di trenta giorni – il parere della Commissione per le garanzie statutarie, se l'oggetto della istanza riguarda materia di competenza del Consiglio Comunale, riferirà allo stesso che adotterà, di norma entro 60 giorni, gli opportuni provvedimenti dalla decisione di ammissibilità espressa sempre dalla commissione per le garanzie statutarie. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato ove sussistano speciali ragioni che non consentano la conclusione nei tempi previsti. Tali ragioni e il nuovo termine dovranno risultare dalla motivazione del provvedimento di proroga. In ogni caso al richiedente verrà data risposta scritta a cura degli uffici e a firma del Sindaco, entro 15 giorni dalla decisione.

5. La Segreteria del comune provvederà alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte mediante l'inserzione per suntuo in apposito registro cronologico delle stesse e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti. Gli originali delle istanze, petizioni e proposte saranno conservati negli archivi secondo le vigenti disposizioni; di queste e delle relative decisioni può essere richiesta la visione ed il rilascio di copie.

##### *Art. 49 – Referendum consultivo*

1. Il Comune può promuovere, attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di competenza del Consiglio Comunale.

Sono soggetti promotori del referendum:

- a) il 1/3 del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revocche e decadenze;
- c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;

d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;

e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;

f) revisione dello statuto.

3. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta, o su sua autonomia iniziativa indice referendum consultivo con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

##### *Art. 50 – Effetti del referendum consultivo*

1. L'Amministrazione Comunale entro 90 (novanta) giorni delibererà, con atto consiliare motivato, il recepimento o meno del risultato del referendum.

2. Il referendum consultivo ha validità se votano almeno il 50% degli elettori aventi diritto al voto per le elezioni comunali.

##### *Art. 51 – Disciplina del referendum*

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento.

##### *Art. 52 – Azione popolare*

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

##### *Art. 53 – Rappresentanza e tutela degli interessi materiali e morali dei ciechi*

1. L'Unione Italiana Ciechi ha la rappresentanza e la tutela degli interessi materiali e morali dei ciechi ai sensi della L. 1047/47 e del D.P.R. 1919/78.

Nell'ambito di tali prerogative l'Unione Italiana Ciechi:

a) partecipa con propria rappresentanza alle Consulte per invalidi ed handicappati o ad organismi similari, laddove essi esistano;

b) esprime parere, su richiesta dell'Ente Locale, sulle proposte di deliberazioni e nei procedimenti amministrativi mirati all'emanazione di atti riguardanti la generalità dei ciechi;

c) esprime parere nei procedimenti per l'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive dei ciechi;

d) presenta istanze, petizioni e proposte per la tutela degli interessi collettivi dei ciechi;

e) esercita tutte le altre facoltà previste dalla L. 142/1990 ed eventualmente successive modificazioni ed integrazioni, dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle altre norme tempo per tempo vigenti.

#### **Capo II Diritto di accesso e di informazione**

##### *Art. 54 – Pubblicità degli atti*

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso un Ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

3. Il rilascio di copie di documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale verrà disciplinato da apposito regolamento, ma comunque sarà subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni di legge in materia di bollo.

4. Il Comune, altresì, garantirà con l'adozione di apposito regolamento l'accesso a tutte le informazioni relative a leggi e ad atti normativi disponibili su supporti informatici.

#### *Art. 55 – Diritto d'accesso all'informazione*

1. Tutti i cittadini, singoli od associati hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

### **Capo III Il difensore civico**

#### *Art. 56 – Istituzione*

1. È istituito nel Comune di Cenate Sopra l'ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune di Cenate Sopra potrà concordare con la Comunità Montana della Valcavallina e/o con i Comuni membri che lo svolgimento delle funzioni di Difensore Civico vengano assolte in forma associata da un unico ufficio presso la Comunità Montana della Valcavallina.

3. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del comune ed opera nel rispetto dell'ordinamento vigente.

#### *Art. 57 – Elezione del difensore civico*

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, e dovrà ottenere il gradimento della minoranza.

2. La votazione avviene per voto palese.

3. Il difensore deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi professione esercitata nell'ambito del Comune, che costituisce l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.

5. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 15 giorni dalla contestazione.

#### *Art. 58 – Durata in carica*

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

#### *Art. 59 – Funzioni*

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale.

2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo i mezzi e i rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Presiede la Commissione Comunale per le garanzie statutarie senza diritto di voto.

#### *Art. 60 – Modalità d'intervento*

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli enti od

aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica, o del procedimento, trascorsi 30 giorni, senza che abbiano ricevuta risposta o qualora ne abbiano ricevuta una non adeguata, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'atto in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. In occasione di tale esame il difensore civico propone, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario comunale.

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dell'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve comunicare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardano l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita qualsiasi autorità avente funzioni giurisdizionali.

#### *Art. 61 – Relazione al Consiglio Comunale*

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

#### *Art. 62 – Mezzi del difensore civico*

1. La giunta comunale stabilisce, con propria deliberazione, la sede ed individua i mezzi per l'espletamento delle funzioni. Al difensore civico compete un'indennità di carica pari ad un terzo delle indennità base percepita dal Sindaco.

### **Titolo IV UFFICI E PERSONALE**

#### *Art. 63 – Organizzazione degli uffici e del personale*

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Nei limiti delle disposizioni di legge il Comune di Cenate Sopra adeguerà la dotazione organica del personale comunale in funzione dell'efficienza dei servizi che Esso deve garantire.

### **Capo I Organizzazione degli uffici**

#### *Art. 64 – Ufficio comunale*

1. L'Ufficio comunale si articola in settori.

2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

3. Il settore può articolarsi in servizi ed anche in unità operative.

4. Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

### **Capo II Organizzazione del personale**

#### *Art. 65 – Disciplina dello status del personale*

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali e dirigenziali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

6. Il Consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali a sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

#### *Art. 66 – Collaborazioni esterne*

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

la natura privatistica del rapporto.

### **Capo III**

#### **Responsabilità disciplinare del personale**

##### *Art. 67 – Norme applicabili*

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La Commissione di disciplina composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

### **Capo IV**

#### **Segretario comunale**

##### *Art. 68 – Stato giuridico e trattamento economico*

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

##### *Art. 69 – Funzioni del Segretario*

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli Uffici e dei servizi e ne coordina l'attività

b) cura l'attuazione dei provvedimenti;

c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

d) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e cura che il responsabile di ciascun settore provveda ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché eventualmente, all'adozione del provvedimento finale.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

### **Titolo V**

#### **RESPONSABILITÀ**

##### *Art. 70 – Responsabilità verso il Comune*

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di leggi che comportano danni all'erario del Comune.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità a' sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

##### *Art. 71 – Responsabilità verso i terzi*

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente è tenuto a rivalersi agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo, per colpa grave o per grave negligenza; restano salve le responsabilità più gravi previste dalla leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti

od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

#### *Art. 72 – Responsabilità dei contabili*

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

#### *Art. 73 – Prescrizione dell'azione di responsabilità*

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

### **Titolo VI FINANZA E CONTABILITÀ**

#### *Art. 74 – Ordinamento*

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

3. L'attività finanziaria del Comune deve essere organizzata, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, in maniera tale da garantire le risorse necessarie per l'attuazione dei principi sanciti dal presente Statuto.

#### *Art. 75 – Finanze comunali*

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

#### *Art. 76 – Lasciti e donazioni*

1. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazioni di beni.

#### *Art. 77 – Contabilità comunale: il bilancio*

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale osservando i principi della annualità, universalità, unità, integrità, veridicità, pubblicità, specificazione e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Gli impegni di spesa assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario sono nulli di diritto.

#### *Art. 78 – Contabilità comunale: il conto consuntivo*

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed i conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto di cui all'art. 80 del presente Statuto.

#### *Art. 79 – Attività contrattuale*

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

2. La deliberazione deve indicare:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
  - c) le modalità e le ragioni della scelta del contraente;
3. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti.

#### *Art. 80 – La revisione economica finanziaria*

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore del conto scelto tra:

- a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

- a) collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- c) Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposite relazioni, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti risponde nei modi di Legge della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

#### *Art. 81 – Tesoreria*

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali a' sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

#### *Art. 82 – Controllo economico della gestione*

1. La Giunta Comunale provvede collegialmente o a mezzo dell'Assessore competente, quando vi sia stata delega in tal senso, alla gestione del bilancio.

2. La Ragioneria comunale, verifica ogni semestre la corrispondenza della gestione dei capitoli di Bilancio relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione.

## **Titolo VII ATTIVITÀ NORMATIVA**

### *Art. 83 – Ambito di applicazione dei Regolamenti*

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva;
- e) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del Consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta al Sindaco adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

3. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco spetta a chi legalmente lo sostituisce, ai sensi del presente statuto, adottare le ordinanze di cui al comma precedente.

### *Art. 84 – Procedimento di formazione dei regolamenti*

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni Consigliere Comunale, ed alla Giunta Municipale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio; una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

## **Titolo VIII REVISIONE DELLO STATUTO**

### *Art. 85 – Modalità*

1. Ciascun Consigliere Comunale può presentare richieste di revisione o di modifica dello Statuto, le quali saranno sottoposte al Consiglio Comunale per l'approvazione, previo esame di ammissibilità da parte della Commissione per le Garanzie Statutarie.

2. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere ripresentata, se non trascorso almeno 1 anno dalla deliberazione di reiezione sullo stesso argomento.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

5. Entro un anno dalla sua entrata in vigore, il presente Statuto verrà sottoposto a un procedimento di revisione su iniziativa della Commissione per le Garanzie Statutarie, la quale valuterà tutte le osservazioni pervenute durante il primo periodo di applicazione e sottoporrà al Consiglio Comunale le eventuali proposte di modifica.

### *Art. 86 – Disposizioni finali e transitorie*

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è, deliberato entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Il regolamento sulla amministrazione del patrimonio deve essere deliberato entro 1 anno dalla entrata in vigore del presente Statuto.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - Tel. 02/67654071  
Direttore responsabile: Dott.ssa GRAZIA FAVOLE  
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese - Tel. 0332/332160  
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977